

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

DI

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

PARTE GENERALE

Aggiornata in data 05/05/2025

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ	3
1.1. Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della responsabilità amministrativa da reato	3
1.2. Le fattispecie di reato previste dal decreto Legislativo n. 231 del 2001	4
1.3. Le sanzioni previste dal Decreto	20
1.4. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	22
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	25
2.1. Confindustria e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)	25
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.	27
3.1. ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e la sua mission.....	27
3.2. L'adeguamento ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. alle previsioni del Decreto -.....	27
3.3. Le componenti del Modello di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.....	28
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.	29
4.1. Introduzione	29
4.2. Il modello di governance di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.	29
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.	31
5.1. I principi generali	31
5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.....	31
6. POLITICHE E PROCEDURE AZIENDALI	32
6.1. I principi Generali	32
7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI	32
7.1. I principi Generali	32
7.2. Gli investimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	33
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.	33
8.1. I Principi generali	33
8.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	34
8.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	36
8.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	36
9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	40
9.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi	40
9.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi.....	40
10. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	41

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE SOCIETÀ

1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche '**Decreto**'), emanato in data 8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano¹.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*², introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come '**Enti**' e, singolarmente, come '**Ente**'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da parte di, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e del 31 maggio del 2001.

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva, infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o dell'ammenda.

reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse, anche non esclusivo, dell'ente); mentre, al secondo, una valenza di tipo oggettivo, riferita, quindi, ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell'Ente stesso).

Tuttavia, con specifico riferimento ai reati colposi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, difficilmente l'evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o il vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta posta in essere e concretizzatasi nell'inosservanza delle norme cautelari. Così, l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando conseguentemente l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5, Il comma, del Decreto), se le persone sopra indicate **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reati³.

1.2 Le fattispecie di reato previste dal decreto Legislativo n. 231 del 2001

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, ai sensi del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, nello specifico:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, Il comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);

³ Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire nell'ambito applicativo del Decreto ulteriori fattispecie. Per un periodo, è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi di diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente, sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen., come introdotto dalla L. n. 137/2023);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen., come introdotto dalla L. n. 137/2023);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen., introdotto dal D.Lgs. 75/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986, introdotto dal D.lgs. 75/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen., come introdotto dal D.Lgs. 75/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., come introdotto dal D.lgs. 75/2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis cod. pen., come introdotto dalla L. n. 112/2024).

L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, **i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)⁴, anche nella fattispecie meno grave di cui all'art. 2621 bis cod. civ. (per le false comunicazioni sociali di lieve entità,

⁴ Articolo modificato dalla proposta di legge n. 3008, approvata in via definitiva dalla camera dei Deputati il 21 maggio 2015. La nuova legge è entrata in vigore dal 14 giugno 2015.

in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 *bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁵;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)⁶;
- impedito controllo⁷ (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);

5 L'art. 2623 del cod. civ. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla Legge 262/2005, che ha però riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 *bis* TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 cod. civ. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

6 Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

7 Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 cod. civ. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione; pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- agiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge n. 262/2005);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023, come aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023).

L'art. 25 *ter* è stato poi modificato dalla **Legge 6 novembre 2012 n. 190** (c.d. "Legge Anticorruzione"), che ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto anche il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, III comma, cod. civ. Il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) ha modificato, ampliandone la portata, l'art. 2635 del cod. civ., ed ha altresì introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 – *bis*, del cod. civ..

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* cod. pen.⁸);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, I e II comma, cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* cod. pen.);

⁸ In data 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 199/2016 il cui art. 1 ha riformulato l'art. 603 bis codice penale, prevedendo i reati di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Tale normativa, oltre a riformulare l'art. 603 bis c.p. sancisce altresì la responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'art. 603 bis c.p. è stato inserito all'interno dell'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 in materia di delitti contro la personalità individuale

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.), anche formato virtualmente (art. 600-*quater*.1 cod. pen.).

I delitti contro la personalità individuale sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea 2019-2020).

La Legge n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la Legge n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sulla Tutela del Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies*, relativo ai **reati di abuso di mercato (c.d. market abuse)**:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

I reati di abuso di mercato sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea 2019-2020).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater*.1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata **la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, allorché sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* cod. pen.);

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la Legge n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, III comma cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con la Legge n. 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, apportando modifiche rilevanti al D.lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Inoltre, il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.).

Da ultimo, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha ampliato il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 *octies*, introducendo, nel codice penale, la fattispecie di c.d. **autoriciclaggio**.

L'articolo **25-octies** del Decreto è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. 195/2021. In particolare, Il D.lgs. 195/2021, vigente a partire dal 15 dicembre 2021, ha ampliato il campo di applicazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (reati

presupposto ai sensi dell'art. 25-octies, D.lgs. 231/2001) anche alle ipotesi in cui il denaro o le altre cose provengano dalla commissione di delitti colposi o da contravvenzioni.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 *bis* del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 cod. pen., introdotto dalla Legge n. 90/2024);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies cod. pen., da ultimo modificato dalla Legge n. 90/2024);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

- estorsione (art. 629, comma 3, cod. pen., aggiunto dalla Legge n. 90/2024).

La norma sopra citata (*"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità relative ad un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 cod. pen.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- Uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quiquies* cod. pen.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 *ter* e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**⁹:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, VI comma, cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, II comma, lett. a, n. 5, cod. proc. pen.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 *bis* del Decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la **proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 *bis*.1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio**, nonché l'art. 25 *novies* volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);

⁹ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cod. pen.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen., come da ultimo modificato dalla L. n. 206/2023);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cod. pen.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cod. pen.).

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli artt. 171, I comma, lettera a-*bis*), e III comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001 (artt. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 1 e comma 2, 171-*ter* legge n.633/1941 e 171-*septies* legge n.633/1941) sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 166/2024.

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25 *decies*, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale ovvero il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *undecies* che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-*bis* cod. pen. e 733-*bis* cod. pen.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. "Codice dell'Ambiente" (D.Lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (Legge n. 150/1992, Legge n. 549/1993, D.Lgs. n. 202/2007)¹⁰.

¹⁰ In particolare, sono state introdotte le fattispecie di cui all'art. 727 *bis* cod. pen. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e art. 733 *bis* cod. pen. (Danneggiamento di habitat). Con riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Dell'Ambiente), si ricordano: le violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'articolo 137, quelle relative ai rifiuti di cui agli articoli 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere), 260 (traffico illecito di rifiuti), 260 *bis* (SISTRI) e quelle relative all'esercizio di attività pericolose di cui all'art 279 del codice penale. A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992 (riportante la Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); alcune violazioni di cui alla Legge n. 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente); e alcuni reati previsti nel D.Lgs. 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Recentemente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*"¹¹, ha ampliato il novero di reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto, introducendo le fattispecie dolose di "**inquinamento ambientale**" (art. 452 *bis* cod. pen.) e di "**disastro ambientale**" (art. 452 *quater* cod. pen.), che assumono rilievo anche qualora siano commesse per colpa (art. 452 *quinqies* cod. pen.), la fattispecie di "**traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**" (art. 452 *sexies* cod. pen.) e, da ultimo, le fattispecie di **associazione a delinquere ambientale, anche di tipo mafioso** (art. 452 *octies* cod. pen.).

I reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 137/2023.

Inoltre, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo 25-duodecies con la seguente previsione: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"¹².

La Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), ha modificato l'art. 25-duodecies del Decreto attraverso l'introduzione di tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998)¹³. In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, il comma 1-quater prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo il Legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell'ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza,

¹¹ Il provvedimento è entrato in vigore il 29 maggio 2015.

¹² Articolo modificato dalla Legge n. 187/2024.

¹³ Articolo modificato dal D.L. n. 20/2023.

finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. 25 *terdecies* nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. 25 *quaterdecies* nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: (a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; (b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Inoltre, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", ha introdotto il nuovo comma 11bis all'art. 24bis del Decreto e previsto la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto stesso.

Inoltre, la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquiesdecies*, rubricato "Reati tributari", che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni:

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro);

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 1 del D.lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Una sanzione ridotta (fino a 400 quote) è invece prevista per le ipotesi di cui al neo-introdotto comma 2-bis della predetta norma (i.e. ove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d'imposta è inferiore a 100.000 euro);
- per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; - per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 del D.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato, poi, modificato con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del D.lgs. 74/2000¹⁴, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.”

Infine, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'art. 25 *sexiesdecies* in materia di contrabbando prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Da ultimo, il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 ha apportato modifiche all'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001. A tale proposito, il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024: i) sostituisce il richiamo al vecchio TULD con quello alle nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione; ii) coerentemente

¹⁴ Articolo da ultimo modificato dal D.lgs. n. 87/2024.

con quanto previsto dalle nuove disposizioni doganali nazionali, include l'IVA all'importazione tra i tributi la cui evasione comporta la contestazione delle fattispecie di contrabbando nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies; iii) estende la lista dei reati che possono dar luogo a responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, integrando l'art. 25-sexiesdecies con le fattispecie di cui al Testo Unico delle Accise. Per la commissione di tali fattispecie – tra cui si annoverano i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, quelli legati alla fabbricazione clandestina di alcool e bevande alcoliche e all'alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza, nonché il neo introdotto reato sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati – è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (per un massimo pari a 309.800 euro) e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi); iv) estende il novero delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai 100.000 euro. In tali casi, infatti, potranno essere irrogate nei confronti degli enti, oltre alle sanzioni interdittive suindicate, anche quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito), in aggiunta alla sanzione pecuniaria fino a 400 quote (per un massimo pari a 619.600 euro).

Inoltre, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il Legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001, allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio. La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 105/2023) ha modificato l'art. 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001, inserendo all'interno dello stesso il reato di "Trasferimento fraudolento di valori", di cui all'art. 512-bis c.p., così come aggiornato con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Infine, La Legge n. 22/2022 introduce nel Codice penale il Titolo VIII-bis "Dei delitti contro il Patrimonio culturale" e nel D.lgs. 231/2001 i nuovi artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

I delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 sono stati da ultimo modificati dalla Legge n. 6/2024.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Infine, l'art. 25-duodevicies prevede invece la responsabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

- 518-sexies c.p. "Riciclaggio di beni culturali"
- 518-terdecies c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Dall'esame dell'attività svolta dalla Società e dalla valutazione del rischio di commissione di reato, non tutte le sopraelencate fattispecie di reato sono state ritenute in astratto applicabili alla stessa.

Si sottolinea, in chiusura, come la disposizione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 ritenga sanzionabile l'Ente anche nel caso in cui uno dei reati, analizzati e rilevanti ai nostri fini, siano previsti nelle forme del tentativo. Ai sensi dell'art. 56 del codice penale, risponde del tentativo (previsto in maniera tassativa dalla legge) "*chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ... se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*".

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e seguenti dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, all'Ente potranno essere irrogate pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e seguenti (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche e come accennato se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

- I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è costituito dal fatto che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

1.4. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo '**Modello**') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche '**Organismo di Vigilanza**' o '**OdV**' o anche solo '**Organismo**');;

- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al II comma, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonerazione della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti normativi o nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma II).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*

di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”¹⁵.*

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

¹⁵ Sempre a mente dell'art. 30: *“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. (...)”*.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1 Confindustria e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e, da ultimo, nel marzo 2014 (di seguito, anche "**Linee Guida**")¹⁶.

In sintesi, le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- prevedere specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice di Condotta che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

Nella predisposizione del presente Modello ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. si è altresì ispirata alle Linee Guida ANIA per il settore assicurativo, quale utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del D.Lgs. 231/2001.

¹⁶ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia; con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008; con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014 cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida ANIA per la costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- previsione di obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli/procedure. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo possono essere individuate nei seguenti elementi:

- codice etico e codici di comportamento,
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che, essendo il settore assicurativo soggetto a specifica e capillare vigilanza, il rispetto della normativa di settore costituisce già un primo strumento di salvaguardia della Società.

Sia le Linee Guida di Confindustria sia le Linee Guida emanate da ANIA, quindi, costituiscono un imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione del Modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

3.1. ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e la sua mission

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è una società italiana avente sede in Roma che esercita attività di assicurazione e riassicurazione nei rami danni cui sia stata autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e le operazioni connesse o strumentali, in particolare nei rami: infortuni, malattia, corpi dei veicoli terrestri, corpi dei veicoli aerei, corpi dei veicoli marittimi, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela legale ed assistenza.

In tale contesto, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

3.2. L'adeguamento ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. alle previsioni del Decreto -

Nel corso del quarto trimestre 2022 ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha ritenuto di procedere, previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti, all'aggiornamento del suo Modello.

3.3. Le componenti del Modello di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, sono compendiate i protocolli sotto indicati, che compongono il Modello di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.:

- a) il sistema organizzativo;
- b) il sistema di procure e deleghe;
- c) il sistema di controllo di gestione e i flussi finanziari;
- d) il Codice Etico;
- e) il Sistema Disciplinare;
- f) la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa come segue:

- Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai reati informatici e violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale C, relativa ai reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- Parte Speciale D, relativa ai reati societari e reati di abuso di mercato;
- Parte Speciale E, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale F, relativa ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
- Parte Speciale G, relativa ai reati tributari;
- Parte Speciale H, relativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nell'ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";

- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato”;
- v) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Il presente documento è, inoltre, accompagnato dai documenti che completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare. Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto.

4. IL MODELLO DI *GOVERNANCE* ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

4.1. Introduzione

Il modello di *governance* di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.2. Il modello di *governance* di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il sistema di *corporate governance* di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. risulta, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:**

L’Assemblea dei soci, è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Attualmente la compagine sociale è costituita da un Socio Unico che è la società ARGO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A. è società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della ARGO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

- **Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla Politica di Onorabilità, Professionalità e Indipendenza adottata dalla Compagnia, in conformità con le disposizioni IVASS.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di esercizio dei poteri di gestione sono regolati dalla legge e dallo Statuto della Compagnia.

- **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è l'organo della Società a cui spetta il controllo sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, di cui 4 revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e, al termine del mandato, possono essere rieletti.

I sindaci, per la loro nomina, devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione e degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, dalla legge e dalla Politica di Onorabilità, Professionalità e Indipendenza adottata dalla Compagnia.

- **Controllo Contabile**

La Società Deloitte & Touche S.p.A. esercita l'attività di controllo contabile.

- **Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è formalizzata attraverso un organigramma, documento che dettaglia le unità organizzative, e linee di riporto gerarchico e funzionale.

L'assetto organizzativo aziendale, riflesso nell'organigramma, è incentrato sul principio della separazione dei compiti e delle funzioni incompatibili e individua con chiarezza il ruolo della singola unità organizzativa nel complessivo processo aziendale.

Tale approccio facilita la selettiva attribuzione di ruoli, compiti e obiettivi, e agevola la loro conoscenza da parte del personale e dei terzi che interagiscono con la Società.

L'organigramma viene portato a conoscenza di tutto il personale dipendente attraverso la rete intranet e, in caso di aggiornamenti, ne viene fornita adeguata e tempestiva comunicazione.

- **Rete commerciale**

I prodotti assicurativi della Società sono commercializzati attraverso una rete distributiva composta da intermediari assicurativi (Brokers) ed agenzie plurimandatarie.

Tutti gli intermediari sono iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI), come previsto dalle normative vigenti.

Il coordinamento tra la rete di vendita e la Società è assicurato dalle Direzioni Sviluppo Commerciale e Gestione della Rete.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

5.1. I principi generali

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società può, nei limiti dei poteri conferiti rispettivamente con delega e quale procuratore speciale, nominare a sua volta procuratori speciali.

Il livello di autonomia ed il potere di rappresentanza assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico e funzionale del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha conferito poteri gestionali all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale e sono stati altresì nominati da questi ultimi Procuratori speciali della Società. In caso di mutamento dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'azienda, verranno conferite/modificate le procure speciali con precisi livelli autorizzativi nel rispetto dei principi di gradualità funzionale e gerarchica.

Le deleghe e le Procure attualmente conferite o che saranno in futuro conferite, sono formalizzate attraverso atti notarili e registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- 1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) soggetto delegato, dall'esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed al legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;

- 3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono funzionali e/o correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società. Sono, inoltre, attuati singoli aggiornamenti, conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

6. POLITICHE E PROCEDURE AZIENDALI

6.1. I PRINCIPI GENERALI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha messo a punto un sistema di politiche e procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dal sistema regolamentare vigente e di settore.

In particolare, le politiche e le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

La Società assicura, pertanto, il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante il confronto tra le funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che operazioni e, transazioni siano verificabili, documentate, coerenti e congrue;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni effettuate.

7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

7.1. I principi Generali

Il sistema di controllo di gestione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

Il budget si configura come un processo complesso dove i principali scopi dell'azienda sono pianificati sulla base dell'indirizzo strategico e dell'analisi critica delle condizioni di mercato attuali e prospettiche.

Tale approccio è evidentemente più complesso, ma necessario per garantire la condivisione degli obiettivi, una maggiore analisi dei fenomeni e dei possibili scenari, nonché un maggior coinvolgimento delle funzioni aziendali.

7.2. Gli investimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, in un'ottica di continuo miglioramento, investendo, annualmente, fondi per lo sviluppo e la tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

8.1. I Principi generali

Il Consiglio di Amministrazione di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza.

L'OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è un organo collegiale, composto da tre membri.

La scelta sopra descritta risulta essere conforme a quanto suggerito dalla normativa regolamentare vigente. Con provvedimento di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato la durata dell'incarico dell'OdV e il compenso spettante ai membri dello stesso. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione all'intera struttura aziendale.

L'OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è strutturato in maniera tale da rispondere ai seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi per garantire l'obiettività di giudizio;

- b) professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- c) continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicata esclusivamente all'attività di Vigilanza;
- d) onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e membri del Collegio Sindacale.

L'OdV, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere della collaborazione di unità organizzative della Società e di consulenti e professionisti esterni. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento di un budget annuale per la copertura delle attività dell'OdV.

Il compenso spettante ai componenti dell'OdV è indicato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea degli Azionisti, anche in occasione dell'approvazione delle Politiche di Remunerazione prevista dall'art. 9 dello statuto sociale.

Al fine di garantire le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, analisi e valutazione dei rischi, i membri dell'OdV devono aver svolto attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, ed essere in possesso di requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Ai componenti dell'OdV si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV si applica inoltre il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Ciascun membro dell'OdV deve, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ed è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV – che ne informa la Società – il venir meno dei requisiti suddetti o il sopravvenire di taluna delle condizioni di cui sopra, non appena ne sia venuto a conoscenza.

8.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma, del Decreto, all'OdV di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare a tali fini l'attività aziendale effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "*spot*") ed i relativi *follow-up*;

2) di curare l'aggiornamento del Modello, ovvero:

- proporre, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche '**Destinatari**');;
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di accedere presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

8.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno sono disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- d) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

8.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, per il tramite di un apposito indirizzo e-mail dedicato odvalert@argo-global.it, devono essere comunicate da parte degli organi sociali e/o dai responsabili di funzione le seguenti informazioni:

- notizie relative a sostanziali cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policies*, etc.) che possano avere un impatto sulle attività a rischio ai sensi del Decreto;
- gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;
- i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni degli altri organi di controllo riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia delle eventuali comunicazioni effettuate all'Autorità di Vigilanza (ad esempio Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza dovesse richiedere l'esercizio delle sue funzioni.

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e, successivamente, con la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto.

In particolare, in conformità all'articolo 3 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, possono effettuare le segnalazioni di violazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Società;
- i collaboratori della Società;
- i liberi professionisti o i consulenti che collaborano con la Società;
- i tirocinanti e i volontari, indipendentemente dall'elemento della retribuzione;
- il management;

- gli amministratori;
- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) della Società;
- le “parti terze” inclusi i lavoratori autonomi ed i soggetti che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori terzi della Società.

In conformità all’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, gli enti devono implementare il proprio canale di segnalazione, tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, l’ente deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- pubblicare le informazioni relative alle modalità di segnalazione sul proprio sito web.

Inoltre, l’ente deve informare i propri dipendenti:

- della possibilità di effettuare una segnalazione esterna attraverso un apposito canale di segnalazione esterno messo a disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”);
- della possibilità di effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione al ricorrere di determinate circostanze (i. non è stato dato riscontro alla segnalazione interna effettuata; ii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa

comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto).

Devono essere adottate tutte le misure volte a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. A tal proposito, oltre alla previsione di canali di segnalazione alternativi idonei a garantire la riservatezza del segnalante, l'ente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Nello specifico, la Società ha implementato i canali di segnalazione così come indicati all'interno della politica pubblicata sul sito web al seguente link: <https://www.argogroup.com/international/argoglobal-assicurazioni/about-us/?locale=it>

Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rinvia alla normativa interna indicata.

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- a) l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- b) eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) le azioni correttive proposte al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- e) la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- f) l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- g) in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

9.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (incluso l'Amministratore Delegato, nonché Direttore Generale, e i Sindaci) ed al Personale della Società, mediante pubblicazione del documento integrale sulla intranet aziendale, e, per i soggetti esterni, mediante trasmissione telematica dello stesso.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso, per ciò che concerne gli aspetti per essi rilevanti, è resa disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto/atto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa.

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

L'OdV promuove e monitora, anche mediante la predisposizione di appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società, tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

9.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la formazione periodica, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

I principi del Modello, ed in particolare del Codice Etico, sono illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.). I risultati raggiunti con la formazione vengono verificati mediante la somministrazione di appositi test di apprendimento.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa

e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali”, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

10. L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L’OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all’Organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di variazioni degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante appositi avvisi trasmessi a mezzo mail, pubblicate sulla intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e degli adeguamenti più significativi.